

sulla base di accordi settoriali, anche attraverso l'apporto di risorse professionali, temporali, logistiche ed organizzative di imprese e loro consorzi, secondo criteri di quantificazione definiti dalle parti sociali a livello confederale.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

38. 03. (ex 38. 10). Prestigiacomò.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

1. Le risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 sono destinate integralmente alla costituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua, previsto dalla lettera *d*) dell'articolo 17 della legge n. 196 del 1997. Per gli anni 1999, 2000 e 2001 il Fondo di dotazione di cui alla predetta legge n. 236 del 1993 è integrato di risorse di pari importo.

2. Il Fondo interprofessionale per la formazione continua può essere integrato sulla base di accordi settoriali, anche attraverso l'apporto di risorse professionali, temporali, logistiche ed organizzative di imprese e loro consorzi, secondo criteri di quantificazione definiti dalle parti sociali a livello confederale.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

38. 012. (ex 38. 0. 12). Alemanno.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

1. Le risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 sono destinate integralmente alla costituzione

del fondo interprofessionale per la formazione continua, previsto dalla lettera *d*) dell'articolo 17 della legge n. 196 del 1997. Per gli anni 1999, 2000 e 2001 il fondo interprofessionale per la formazione continua può essere integrato sulla base di accordi settoriali, anche attraverso l'apporto di risorse professionali, temporali, logistiche ed organizzative di imprese e loro consorzi, secondo criteri di quantificazione definiti dalle parti sociali a livello confederale.

38. 015. (ex 38. 0. 15.). Cordoni, Strambi, Gardiol, Lombardi, Bastianoni.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

(Autostrada di Alemagna).

Il Ministro dei lavori pubblici, con procedure e tempi adottati d'intesa con la regione Veneto, mediante appalto pubblico, affida in concessione a una società per azioni la progettazione, il finanziamento, la costruzione e la gestione dell'Autostrada di Alemagna (Venezia-Monaco di Baviera) senza oneri per lo Stato.

38. 04. Gambato, Signorini.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

(Autostrade del Veneto).

Il Ministro dei lavori pubblici, con procedure e tempi adottati d'intesa con la Regione Veneto, mediante appalto pubblico, affida in concessione a una o più società per azioni la progettazione, il finanziamento, la costruzione, il completamento e la gestione delle autostrade del Veneto senza oneri per lo Stato.

38. 08. Gambato, Signorini.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, per favorire le operazioni di *export* delle piccole e medie imprese, così come definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 1° ottobre 1997, una quota non inferiore al 30 per cento del limite di impegni assumibili in garanzia, di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 17, della legge 24 maggio 1997, n. 227, sono riservati alla copertura di singole operazioni di importo unitario non superiore a lire 1,5 miliardi.

38. 05. (ex 38. 0. 8) Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, a partire dal 1° gennaio 1999 ai soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori di impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, è concesso un contributo per interventi di innovazione, di ammodernamento e di miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti medesimi. Tali interventi devono completarsi entro due anni dall'inizio delle opere.

2. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono le procedure e le modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, che non può superare il 3,5 per cento annuo dell'ammontare complessivo delle spese sostenute.

3. A fronte degli interventi relativi al proprio territorio le regioni interessate sono autorizzate a contrarre mutui decennali con onere di ammortamento a carico dello Stato. L'onere complessivo a carico

dello Stato, derivante dalla sommatoria dei mutui contratti dalle regioni, non può essere superiore a lire 50 miliardi.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 10.

38. 06. (ex 38. 0. 6). Barral, Chiappori, Galli, Colombo, Stefani, Apolloni, Giorgetti.

All'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

1. In applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, l'ente nazionale per la strada è autorizzato a prorogare la durata della concessione rilasciata alla società Autovie Venete p.a., per la realizzazione degli interventi necessari ai collegamenti autostradali con valichi confinari di Rabuiese (Trieste) e di S. Andrea (Gorizia).

38. 011 (ex 38. 0. 3). Menia, Bono.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:	2000: — 1.250;
1999: — 100;	2001: — 1.250.
2000: — 100;	Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Ita-
2001: — 100.	lia.
Ministero degli affari esteri:	<i>All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli</i>
1999: — 100;	<i>accantonamenti dei vari Ministeri sono ri-</i>
2000: — 100;	<i>dotti del 50 per cento per gli anni 1999,</i>
2001: — 100.	<i>2000 e 2001 al netto delle somme relative</i>
Ministero della pubblica istruzione:	<i>alle regolazioni debitorie.</i>
1999: — 100;	Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Ita-
2000: — 100;	lia.
2001: — 100.	<i>All'articolo 2, comma 2, la tabella B è</i>
Ministero dei trasporti e della naviga-	<i>così modificata:</i>
zione:	Presidenza del Consiglio dei ministri:
1999: — 100;	1999: — 100;
2000: — 100;	2000: — 100;
2001: — 100.	2001: — 100.
Ministero per le politiche agricole:	Ministero del tesoro, del bilancio e della
1999: — 100;	programmazione economica:
2000: — 100;	1999: — 500;
2001: — 100.	2000: — 300;
Ministero dell'ambiente:	2001: — 200.
1999: — 50;	Ministero per le politiche agricole:
2000: — 50;	1999: — 200;
2001: — 50.	2000: — 200;
Ministero dell'università, e della ricerca	2001: — 200.
scientifica e tecnologica:	Ministero del lavoro e della previdenza
1999: — 100;	sociale:
2000: — 100;	1999: — 300;
2001: — 100.	2000: — 200;
Totale:	2001: — 100.
1999: — 1.250;	Totale:
	1999: — 1.100;
	2000: — 800;
	2001: — 600.
	Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Ita-
	lia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica so-

luzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione

della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800;

15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 900 miliardi;

2001: — 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 200 miliardi;

2000: — 200 miliardi;

2001: — 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 191 miliardi;

2000: — 196 miliardi;

2001: — 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero — cap. 4542), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 125 miliardi;

2000: — 125 miliardi;

2001: — 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 300 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge

n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 900 miliardi;

2000: — 4.550 miliardi;

2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo

rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: — 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 6 miliardi;

2000: — 6 miliardi;

2001: — 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al-

l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dal-

l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per con-

tributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
MISTO-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 14 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, articolo 1, comma 1, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in contro capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:

1999: — 1.490.000;

2000: — 4.897.000;

2001: — 4.897.000.

Compensazione n. 10 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: alla tabella C, del Ministero delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 1999 con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi d'intesa con il Ministro del tesoro, l'aliquota sui tabacchi prevista dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è elevata di 1 punto.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 12 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, tabella C del Ministero del commercio con l'estero, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 6 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente ridurre di pari importo e proporzionalmente alle varie voci, le dotazioni di spese previste dalla tabella C per il Ministero degli affari esteri, Ministero dei lavori pubblici e Ministero della difesa.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:

1999: — 1.490.000;

2000: — 4.897.000;

2001: — 4.897.000.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-C.C.D.

(A.C. 5267 – sezione 17)**ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 39.***(Fondo unico per gli incentivi alle imprese).*

1. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano, a decorrere dal 1999, alle autorizzazioni legislative di spesa ed ai rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene disposta la ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari interventi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 39.***Sopprimerlo.*

39. 1. (ex 39. 6). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1, sostituire la parola: 1999 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

39. 2. Malavenda.

Seguono altri 429 emendamenti recanti diverse date

Al comma 1, sostituire la parola: 1999 con le seguenti: 1° gennaio 2000.

39. 3. Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

***39. 4.** (ex 39. 3). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 2.

***39. 7.** Malavenda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando la totale corrispondenza di ciascuna finalità di indirizzo prevista dalla apposita norma istitutiva con l'esclusione delle risorse risultanti in eccedenza e previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

39. 5. (ex 39. 4). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva per la quale siano richieste licenze o autorizzazioni, ivi comprese quelle per l'utilizzazione di immobili, è tenuto a notificare al sindaco del comune dove avrà sede l'iniziativa una domanda specificando le caratteristiche dell'attività stessa.

2-ter. Il sindaco provvede ad acquisire, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i pareri e le autorizzazioni necessarie di tutti i soggetti pubblici competenti, che sono tenuti a pronunciarsi o deliberare in via definitiva entro sessanta giorni dalla domanda. Entro i successivi trenta giorni il sindaco nega l'autorizzazione ovvero definisce l'atto autorizzativo, specificando eventuali limiti e condizioni per lo svolgimento dell'attività, e lo comunica all'interessato.

2-quater. In caso di mancata comunicazione entro novanta giorni dalla data della richiesta, l'attività è autorizzata e il richiedente può avviare la realizzazione senza bisogno di ulteriori atti o delibera-

zioni da parte di soggetti statali, regionali, provinciali e comunali.

39. 6. (ex 39. 7). Marzano, Possa.

All'articolo 39, alla fine aggiungere i seguenti commi:

« 12.bis. Il decreto legislativo previsto dall'articolo 1, Legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, è emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.

12.ter. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il perseguimento delle finalità di salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali e tenuto conto dell'interesse dei creditori, può autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore anno, oltre i termini di cui al primo e secondo comma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95. Detta previsione si applica anche nei confronti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la scadenza dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998.

12.quater. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 27 luglio 1998, n. 248 ».

39. 10. La Commissione.

(A.C. 5267 – sezione 18)

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 40.

(Incentivi fiscali per acquisto di programmi informatici).

1. Per favorire l'introduzione dell'EURO ed il commercio elettronico nelle piccole e

medie imprese commerciali, le agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese agli acquisti di programmi informatici.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 40.

Sopprimerlo.

40. 1. (ex 40. 11). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 40.

1. Per favorire l'introduzione dell'Euro, l'adeguamento all'anno 2000 e il commercio elettronico nelle piccole e medie imprese commerciali, le agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono estese agli acquisti di programmi informatici dotati di garanzia di regolare funzionamento oltre il 1° gennaio 2000 conforme ai criteri fissati dal ministero dell'industria.

40. 2. (ex 40. 15). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 40.

Per favorire l'introduzione dell'Euro, la soluzione dei problemi legati alla programmazione informatica derivanti dalla data del 2000 ed il commercio elettronico nelle piccole e medie imprese, le agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre

1997, n. 449 sono estese agli acquisti di programmi informatici.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

40. 3. (ex 40.17). Migliori, Bono.

Al comma 1, sostituire le parole: nelle piccole e medie imprese commerciali, con le seguenti: presso imprenditori e professionisti intellettuali.

40. 4. (ex 40. 13). Apolloni.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: ed agli interventi volti ad ovviare agli inconvenienti cui potranno soggiacere i sistemi informativi dal 1° gennaio 2000 per il cambiamento di millennio.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 7, 8, 9, 10.

40. 5. (ex 40. 1). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e di sistemi di pagamento con moneta elettronica.

40. 6. (ex 40. 18). Conte.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alle spese relative a contratti di accesso ad Internet.

40. 7. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al fine di incentivare il rinnovo delle strutture informatiche e telematiche da parte dei soggetti indicati al comma 2, lettere *a)* e *b)* dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal decreto-legge 9 luglio 1973, n. 241, anche allo scopo di accelerare i tempi per lo scambio dei dati in via telematica tra gli stessi e

l'amministrazione finanziaria, è concesso un credito di imposta sugli acquisti di tali beni.

1-ter. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni al netto dell'Iva e in ogni caso non superiore a lire 30 milioni nel triennio. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'Iva e dell'Irpef anche in compensazione ai sensi del richiamato decreto-legge n. 241 del 1973.

Con decreto del ministro delle finanze saranno emanate disposizioni di attuazione del presente comma.

1-quater. Il Ministro delle finanze è autorizzato entro due mesi ad elevare l'imposta base sugli alcolici nella necessaria misura per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento, comunque per un importo non superiore ai 10 miliardi di lire.

40. 8. (ex 40. 12). Frosio Roncalli, Molgora.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti sul territorio nazionale è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti in sistemi informatici realizzati in ciascun periodo d'imposta per il passaggio dalla moneta nazionale all'Euro.

Seguono le compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 16, 17 e 18.

40. 9. (ex 40. 14). Ballaman.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Ogni regione dispone l'attivazione, dopo specifica formazione, di LSU per la pubblicizzazione presso gli enti pubblici del territorio, dei pericoli derivanti dal mancato aggiornamento dei sistemi in-

formatici pubblici o di società che svolgono servizio pubblico, per la gestione della data 1° gennaio 2000 nei calcolatori.

40. 10. (ex 40. 4). Bonato, Edo Ronchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Ogni regione dispone l'attivazione, dopo specifica formazione, di LSU per la verifica e l'aggiornamento dei sistemi informatici pubblici.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

40. 11. (ex 40. 3). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Ronchi, Valpiana, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. I benefici di cui al comma 1 sono erogati in base a specifici accordi territoriali o aziendali, che introducono riduzioni d'orario finalizzate alla realizzazione delle 35 ore settimanali.

40. 12. (ex 40. 2). Bonato, Edo Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. L'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 è così modificato:

al comma 1 dopo le parole: "di vendita al dettaglio" aggiungere le seguenti: "e all'ingrosso";

al comma 2 sostituire le parole: "pari al 20 per cento" con le seguenti: "pari al 40 per cento";

al comma 2 dopo le parole: "al netto dell'IVA" sopprimere le seguenti: "e comunque non superiori a 50 milioni di lire nel triennio".

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

40. 13. (ex 40. 10). Pezzoli, Fei, Bono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo del commercio elettronico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti il Ministro delle finanze e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per la semplificazione delle procedure fiscali inerenti a tale forma di commercio.

40. 14. (ex 40. 9). Scalia.

Dopo l'articolo 40 è aggiunto il seguente:

ART. 40-bis.

(Incentivi alle piccole e medie imprese per gli investimenti in tecnologie informatiche e telematiche).

"1. Per favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti e servizi sui mercati nazionali e internazionali od ottimizzare l'organizzazione e la gestione delle tecnologie già impiegate, è concesso un credito d'imposta alle piccole e medie imprese localizzate nelle aree depresse per la costituzione, gestione e manutenzione di siti *Web* finalizzati alla promozione e alla distribuzione dei propri prodotti sulla rete *Internet*.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei servizi, al netto dell'Iva, e comunque non superiore a 50 milioni di lire per il triennio nel rispetto della normativa comunitaria con applicazione della regola *de minimis*. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IREPF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Al credito d'imposta si applicano altresì,